

CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 4 maggio 2017

Deliberazione 201711/160

Oggetto: Giudizio Consorzio ASI della Provincia di Avellino +1 c/ omissis
Sentenza n.2519/2016 del Tribunale di Avellino. Liquidazione competenze professionali Avvocato
Alessandra Scarcia. Rinvio.

L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di maggio alle ore 10,00 in Avellino nella
sede del Consorzio si sono riuniti

1	Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2.	Giuseppe Biagio DI IORIO	-Componente	presente
3.	Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	presente
4.	Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5.	Michele SPINAZZOLA	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott. Vincenzo CARULLO	- Presidente	presente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3.	Dott. Marco CORRADO	-Membro effettivo	presente

Il Presidente, riconosciuta e fatta costatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, Dott.ssa Roberta
GIORDANO.



IL COMITATO DIRETTIVO

Vista la relazione del funzionario istruttore che, in relazione all'oggetto, espone quanto segue:

"Il omissis con ricorso depositato in data 16.6.2010, assumendo di essere creditrice della somma complessiva di € 35.645,88 nei confronti del Consorzio di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino, per aver prestato, su incarico di quest'ultimo, attività professionale necessaria per l'appalto, mediante asta pubblica, dei lavori di costruzione dell'asse attrezzato "Valle Caudina Pianodardine" secondo lotto funzionale, ha chiesto al Tribunale di Avellino di ingiungere al suddetto debitore di pagare in suo favore tale somma oltre interessi e spese.

Il Tribunale di Avellino ha accolto il ricorso e con decreto n.804/2010 del 7.7.2010, ha ingiunto al suddetto Consorzio di versare al omissis a somma richiesta.

Il Consorzio ha predisposto atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e contestuale chiamata in causa dell'A.T.I., costituita dalla Cooperativa Costruttori Società Cooperativa a r.l." e la "Rillo Costruttori S.r.l." al fine di ottenere l'estromissione dal giudizio.

Con sentenza n. 2519/2016 il Giudice del Tribunale di Avellino, Dott. Razzano:

1)ha rigettato l'opposizione;

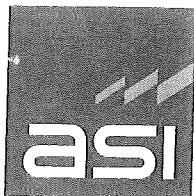
2)ha dichiarato improcedibile la domanda proposta dall'A.S.I. nei confronti della Cooperativa Coopcostruttori a. s.c a r.l. in amministrazione straordinaria ex d.lgs n. 270/1999;

3)in parziale accoglimento della domanda proposta dall'opponente nei confronti della Rillo Costruzioni s.r.l., ha condannato quest'ultima a rimborsare all'A.S.I. la somma che la stessa avrà pagato al omissis a titolo di compenso e rimborso spese per l'attività espletata in virtù del contratto di appalto per cui è causa, fino a concorrenza della somma complessiva di € 24.824,59 di cui € 88,14 per spese ed € 24.736,45, oltre Iva se dovuta ed interessi;

4)ha condannato, altresì, l'A.S.I. a rifondere le spese e competenze legali al omissis con distrazione al suo procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Orazio Gialanella, per € 6.394,00 per compensi, oltre spese forfetarie in ragione del 15% ed Iva e Cap, se dovute come per legge;

5)per quanto concerne, invece, il rapporto tra l'opponente e la Cooperativa Costruttori-Coopcostruttori s.c. a r.l. in amministrazione straordinaria, ha condannato l'A.S.I. a pagare le spese di lite che liquida in complessivi € 6.394,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed oltre Cap ed Iva se dovute come per legge;





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

6)infine, per quanto concerne il rapporto tra l'A.S.I. e la Rillo Costruzioni S.r.l., ha compensato per intero le spese di lite.

Con nota pervenuta tramite pec in data 9 febbraio 2017 prot.577 l'Avvocato Luca Iandolo, legale del Consorzio A.S.I. nel giudizio in oggetto in virtù di determinazioni presidenziali n.52/2009 del 3 novembre 2009 e n.32/2010 del 21 luglio 2010, ha trasmesso la nota dell'Avv. Alessandra Scarcia, legale della Coopcostruttori s.c. a r.l. in A.S., con la quale ha richiesto la liquidazione di € 6.394,00 per compensi liquidati in sentenza, spese generali al 15%, Cap ed Iva al lordo della ritenuta di legge per un totale di € 7.863,39.

Con tale nota l'Avvocato in questione voleva venire a conoscenza se il Consorzio avesse intenzione di procedere spontaneamente al pagamento o se la Coopcostruttori s.c. a r.l. in A.S. dovesse far valere il proprio credito nei modi di legge."

Ritenuto di dover rinviare alla prossima seduta di Comitato Direttivo.

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Si rinvia per approfondimenti.



